Città di Corridonia

Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE II

AFFARI GENERALI

COPIA

N.105 Del 30-11-20

Registro Generale N. 712

Ufficio:

Oggetto: DIRITTI DI ROGITO DOVUTI ALL'EX SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ITALIA PISTELLI PER L'ATTIVITA' ROGATORIA SVOLTA NEL PERIODO 24/10/2014 - 01/07/2016 - QUANTIFICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese novembre, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato Franceschetti Annalisa dispone quanto all'interno specificato.

Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.111 Del 30-11-020

Ufficio:

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento Annalisa Franceschetti

PREMESSO che:
- questo Ente ha adottato con D.G.C. n.341 del 30/11/2011 - e ss. mm. e ii. un proprio regolamento di organizzazione uffici e servizi;
- ai sensi, dell'art. 165, co. 9 del D. Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascun Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 151, co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTO l'art. 13, della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

VISTO il D.M. 31 luglio 1995 (G.U. 24 agosto 1995, n. 197);

VISTO che l'art. 41, comma 2, della legge 8 giugno 1962, n. 604, richiamato dall'art. 2, comma 2, del D.M. 31 luglio 1995, prescrive la liquidazione mensile dei diritti di segreteria;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001 dei Segretari Comunali e Provinciali, che testualmente recita: "Art. 37 - Struttura della retribuzione.
1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:
a) trattamento stipendiale;
b) indennità integrativa speciale;
c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
d) retribuzione di posizione;
e) maturato economico annuo, ove spettante;
f) retribuzione di risultato;
g) diritti di segreteria;
h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
3. Per il calcolo del compenso per i diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione della lettera f).";

VISTO l'art. 10 comma 2-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che dispone: "2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15

novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

RICHIAMATA l'interpretazione data dalla Corte dei Conti– Sezione delle Autonomie– n. 21/2015/QMIG che ha esaminato le pronunce delle varie Sezioni delle Corti dei Conti che si sono susseguite in merito, stabilendo, in sintesi, quanto segue:

1. i diritti di rogito competono solo ai segretari di fascia C;
2. viene confermato il limite annuo della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario;
3. le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'Ente;

DATO ATTO che sentenze del Giudice del lavoro, a cui si sono rivolti i Segretari comunali, hanno uniformemente (ex pluribus: Brescia n. 1486/2016; Busto Arsizio n.307/2016: Milano n. 1359/2016 e in diversa composizione n. 2516/2016; Taranto n.3269/2016 e Verona n. 23/2017, con un'unica sentenza contraria del Tribunale di Bergamo sent. n. 33/2017) riconosciuto la ragione dei Segretari, con motivazioni anche di particolare incisività, ritenendo dovuti i diritti di rogito ai segretari appartenenti alle fasce professionali "A" e "B" operanti in enti privi di dirigenti;

VISTA la delibera del 24/07/2018 n. 18/SEZAUT/2018QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che statuisce:
- "4. La questione della spettanza, o meno, ai segretari di fascia A e B dei diritti di rogito - nei limiti ed alle condizioni previste dal richiamato comma 2-bis - è stata azionata in sede civile da alcuni segretari comunali. L'esito comune a tutti i ricorsi al Giudice ordinario in veste di Giudice del lavoro è stato quello di un riconoscimento di tale diritto. Detto giudice, attenendosi al dato letterale della norma e alla ratio della stessa (perequativa, per il segretario di fascia C; sostanzialmente recuperatoria rispetto alle potenziali spettanze riconoscibili in sedi con dirigenza, per gli altri Segretari, che operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali) ha ritenuto di individuare due categorie di Segretari Comunali destinatari dei diritti di rogito: i Segretari privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) e i Segretari appartenenti alle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigente. In tal senso Tribunale di Milano (sentenza n. 1539 del 18.05.2016), Tribunale di Brescia (sentenza n. 75 del 23.01.2017, nonché Tribunale di Milano n. 2960 del 14 novembre 2017; Tribunale di Tivoli n. 1052 del 14 novembre 2017; Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13 novembre 2017; Tribunale di Busto Arsizio n. 438 del 8 novembre 2017; Tribunale di Parma n. 250 del 26 ottobre 2017; Tribunale di Sassari n. 507 del 9 agosto 2017; Tribunale di Pordenone n. 77 e 78 del 18.07.2017; Tribunale di Milano n. 1386 del 26.06.2017; Corte di Appello di Brescia n. 47 del 18.05.2017; Tribunale di Busto Arsizio n. 307/2016; Tribunale di Taranto n. 3269/2016; Tribunale di Bergamo n. 762/2016; Tribunale di Brescia n. 1486 del 25.11.2016; Tribunale di Verona n. 23 del 26.01.2017; Tribunale di Monza n. 46/2017). L'applicazione letterale della norma, d'altronde, secondo il Giudice del lavoro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 CCNL dei Segretari Comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di rogito.
"La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della

previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali". La Sezione regionale di controllo per il Veneto si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.";

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n. 29947 del 20/11/2018 secondo cui: "Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico, previsto dall'art. 37, comma 1, del presente CCNL, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo. Ha poi osservato che il trattamento economico spettante al segretario "in utilizzo ex art. 48-bis" è quello previsto dall'art. 37, comma 1, CCNL, che si compone di una serie di voci, tra le quali, alla lett. g), figurano i "diritti di segreteria";

DATO ATTO che in questo Ente non è presente personale con qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che, in relazione alla difforme giurisprudenza espressasi dal 2014, i diritti di rogito al Segretario generale dell'Ente non sono stati quantificati, né accantonati in attesa di una interpretazione univoca del dettato normativo;

ACQUISITA in data 17/10/2017 al prot. n. 25.423 la richiesta dell'ex Segretario generale Dott.ssa Italia Pistelli di pagamento dei diritti di rogiti incassati dall'Ente e dovuti in relazione all'attività svolta ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il Segretario Generale, Dott.ssa Pistelli, in servizio presso il Comune di Corridonia in qualità di titolare dal 15/03/2013 al 03/10/2016, risultava iscritta in fascia B, pertanto, rispetto al predetto, vanno quantificate ed impegnate le somme che competono per diritti di rogito;

DATO ATTO che nel periodo considerato (24/10/2014 – 1/07/2016) sono stati rogati dalla Dott.ssa Pistelli n. 26 atti pubblici e n. 5 scritture private autenticate per i quali non sono stati alla stessa erogati i diritti di rogito incassati dall'ente, come da tabella riepilogativa conservata agli atti dell'Ente;

DATO ATTO che la riscossione dei detti diritti ha avuto luogo in applicazione della tabella D) allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed aggiunte e che la somma di cui sopra trova perfetta concordanza con i prescritti registri;

VISTO l'art. 10, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che dispone: "2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";

VERIFICATI i diritti di rogito effettivamente incassati dall'ente come da tabella riepilogativa conservata agli atti dell'Ente;

TENUTO CONTO dello stipendio in godimento del Segretario Generale, determinato in applicazione dell'art. 37, comma 2, del contratto collettivo nazionale sottoscritto il 16 maggio 2001;

VERIFICATO che le somme da erogare non superano il tetto rappresentato da 1/5 dello stipendio in godimento su base annua, come stabilito dalla normativa vigente, pari ad Euro 18.154,21;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18/02/2015 ad oggetto "Diritti di rogito e ripartizione del provento annuale dei diritti di segretaria: determinazione modalità operative a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10 del D.L. 90/2014", la quale dispone: "di prendere atto che nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva di categoria, successiva alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente (e non in percentuale) al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del medesimo segretario";

RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21/02/2020, con la quale è stato-approvato il Bilancio 2020/2022;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 22/05/2020, con cui è stato approvato il-Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 52 del 06/08/2020 recante "Art. 175 Del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 - Assestamento Generale del Bilancio di Previsione per gli anni 2020/2021/2022 - Variazioni di Bilancio";

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e, nello specifico gli articoli 183, 184 e 191 che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione;

RITENUTO, quindi, assumere per le finalità sopra descritte, impegno di spesa per complessivi € 19.418,54 come di seguito:

- Euro 14.677,66 al Cap. 76/0 Codice 01.02-1.01.01.01.000 del B.P. 2020 "Diritti di rogito per il Segretario comunale ed il Vice Segretario comunale";
- Euro 3.493,28 al Cap. 3050/0 Codice 01.02-1.01.02.01.001 del B.P. 2020 "Segreteria - contributi previdenziali ed assistenziali su retribuzione al personale";
- Euro 1.247,60 al Cap. 3051/0 Codice 01.02-1.02.01.01.001 del B.P. 2020 "Segreteria - imposta regionale sulle attività produttive su retribuzione al personale";

RITENUTO di dover provvedere in merito e ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che nel periodo considerato (24/10/2014 – 1/07/2016) sono stati rogati dalla Dott.ssa Italia Pistelli, quale Segretario Generale dell'Ente, n. 26 atti pubblici e n. 5 scritture private autenticate per i quali non sono stati alla stessa erogati i diritti di rogito incassati dall'ente, come da tabella riepilogativa conservata agli atti;

3. di dare atto che il Segretario Comunale, Dott.ssa Italia Pistelli, risultava iscritta in fascia B, pertanto, rispetto al predetto, vanno quantificate ed accantonate le somme che competerebbero quale quota parte dei diritti di rogito;

4. di attribuire, pertanto, al predetto Segretario Comunale, Dott.ssa Italia Pistelli, la complessiva somma lorda di € 19.418,54 (al lordo della contribuzione sociale, fiscale ed IRAP), riscossa per diritti di rogito degli anni 2014, 2015 e 2016 nel periodo considerato;

5. di dare atto che tale somma è contenuta nel limite di un quinto dello stipendio in godimento, così determinato in applicazione dell'art. 37, comma 2, del contratto collettivo nazionale sottoscritto il 16 maggio 2001, come illustrato in premessa;

6. di impegnare la spesa di € 19.418,54 come di seguito:
- Euro 14.677,66 al Cap. 76/0 Codice 01.02-1.01.01.01.000 del B.P. 2020 "Diritti di rogito per il Segretario comunale ed il Vice Segretario comunale";
- Euro 3.493,28 al Cap. 3050/0 Codice 01.02-1.01.02.01.001 del B.P. 2020 "Segreteria - contributi previdenziali ed assistenziali su retribuzione al personale";
- Euro 1.247,60 al Cap. 3051/0 Codice 01.02-1.02.01.01.001 del B.P. 2020 "Segreteria - imposta regionale sulle attività produttive su retribuzione al personale";

7. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 151 c. 4 TUEL.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Annalisa Franceschetti

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto DIRITTI DI ROGITO DOVUTI ALL'EX SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ITALIA PISTELLI PER L'ATTIVITA' ROGATORIA SVOLTA NEL PERIODO 24/10/2014 - 01/07/2016 - QUANTIFICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Affari Generali;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultate nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.
a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Annalisa Franceschetti

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to Franceschetti Annalisa

Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 30-11-20

Il Responsabile del Provvedimento
F.to Franceschetti Annalisa

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li 31-12-2020

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 30-11-2020

Il Responsabile del Provvedimento
Franceschetti Annalisa

****

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 08-02-2021.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA